

**COMMISSIONE VI  
FINANZE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**AUDIZIONE**

7.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE **CARLA RUOCCO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Ruocco Carla, <i>Presidente</i> .....	3	Arbore Giuseppe, <i>Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza</i> .....	3, 8, 9
<b>Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):</b>		Baratto Raffaele (FI) .....	8, 9
Ruocco Carla, <i>Presidente</i> .....	3, 8, 10	Fragomeli Gian Mario (PD) .....	8
		Migliorino Luca (M5S) .....	8
		<b>ALLEGATO: Documentazione depositata dal Generale Arbore</b> .....	<b>11</b>

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE  
CARLA RUOCCO

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Sono presenti i rappresentanti della Guardia di finanza: il generale Giuseppe Arbore, che saluto, il generale Roberto Manna, il tenente colonnello Walter Mela e il maggiore Maurizio Martone. Ringrazio i nostri ospiti, a cui cedo subito la parola, invitando a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una quindicina di minuti, se è possibile, in modo da lasciare spazio anche al dibattito.

GIUSEPPE ARBORE, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della*

*Guardia di finanza.* Grazie, presidente e buon pomeriggio a tutti.

Intanto, vi porgo i saluti del comandante generale e un ringraziamento per averci dato ancora una volta l'occasione di fornire un contributo a una discussione su una proposta normativa molto importante.

Il provvedimento in esame attiene a una serie di misure, dalla semplificazione fiscale al sostegno alle imprese, al sostegno alle attività economiche e alle famiglie, al contrasto all'evasione fiscale. Quest'ultimo è un tema a noi molto caro, perché investe la nostra diretta responsabilità.

Noi siamo favorevoli alla semplificazione, perché siamo convinti che la burocratizzazione e la semplificazione vadano nel senso del miglioramento dell'appetibilità e della competitività del nostro sistema Paese. Quindi, siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi forma di semplificazione.

Va da sé che il sistema va tutelato con i suoi presidi normativi, con i suoi presidi di contrasto agli illeciti, perché molto spesso, accanto a forme di semplificazione, si annidano opportunità per chi vuole utilizzare in modo distorto taluni istituti.

Andando rapidamente, passerò in rassegna gli articoli di più diretto interesse per il Corpo. Se me lo consentirete, al termine della mia relazione, vi consegnerò alcune proposte normative di nostro interesse, che, lungi dal comportare ulteriori adempimenti da parte delle imprese e lungi anche dal comportare maggiori oneri, potenziano il sistema di contrasto.

Cominciamo dall'articolo 1. L'articolo 1 è senz'altro condivisibile nell'ottica della semplificazione. Comporta l'abolizione della comunicazione dei dati e delle liquidazioni periodiche dell'IVA, in concomitanza con l'entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio,

della fatturazione elettronica. Infatti, la fatturazione elettronica, che può sembrare – e sicuramente è – un adempimento ulteriore, consente all'amministrazione finanziaria di disporre di una serie di dati strutturati sulle fatturazioni operate tra soggetti residenti in Italia, sia *business to business* che *business to consumer*. Questa disponibilità di dati consentirà all'Agenzia delle entrate e all'amministrazione finanziaria nel suo complesso di operare accurate analisi di rischio e comporterà – come sta comportando – anche l'eliminazione di taluni obblighi ulteriori.

Noi salutiamo con favore, ovviamente, l'introduzione della fatturazione elettronica perché ci consentirà di procedere lungo una strada che abbiamo già intrapreso da diversi anni, quella di un'analisi di rischio mirata, con una selezione attenta dei *target*, quindi una concentrazione della nostra azione nei confronti dei fenomeni evasivi più perniciosi. Ormai da tempo ci siamo allontanati dai cosiddetti « interventi a massa », che di fatto arrecano anche pregiudizio nei confronti di soggetti onesti, nei confronti dell'imprenditoria sana, che lavora nel rispetto delle regole. Quindi, siamo sicuramente a favore di questa abolizione.

Abbiamo solo una piccola riserva, che attiene ai commercianti al minuto. Per intenderci, i soggetti previsti dall'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Come sapete, questi soggetti non hanno l'obbligo di emissione della fattura, se non a richiesta del cliente in concomitanza con l'effettuazione dell'operazione. È una platea sicuramente ampia di soggetti nei confronti dei quali è difficile ipotizzare grandi frodi - la nostra esperienza non ci consegna evidenze in tal senso - però c'è una diffusa piccola evasione che fa massa critica, considerando l'ampia platea dei soggetti.

In questo senso, l'eliminazione *tout court* dell'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* potrebbe far disperdere un patrimonio importante. Va da sé che questo vale soprattutto per quei soggetti che non aderiscono all'opportunità di registrazione dei corrispettivi, registrazione informatica e trasmissione telematica all'Agenzia. Laddove questo dovesse essere un obbligo generalizzato,

queste mie considerazioni ovviamente sarebbero assolutamente superflue.

Sempre con riferimento ai commercianti al minuto, sicuramente è da salutare con favore l'agevolazione prevista dall'articolo 18 della proposta di legge, laddove si prevedono per questi soggetti modalità semplificate di registrazione dei corrispettivi secondo le modalità che verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quindi, siamo assolutamente d'accordo anche con questa previsione.

L'articolo 2 della proposta ripristina la cadenza annuale delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Adesso passerò in rassegna alcune disposizioni che, messe a sistema, forse farebbero perdere di qualche utilità concreta la previsione di questo articolo. Mi spiego. Questo adempimento, già previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto n. 78 del 2010, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 (la legge di bilancio 2018), a decorrere dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019.

Non solo. Il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre 2018 è già spirato il 1° ottobre scorso. Quello per la comunicazione relativa al terzo trimestre è stato già differito dal Decreto cd. dignità dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per i soggetti che optano per l'invio semestrale, sempre l'articolo 11, comma 2, del Decreto dignità ha già previsto il rinvio al 28 febbraio 2019. Quindi, già a legislazione vigente, ovviamente ipotizzando l'entrata in vigore della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019, questa norma, in effetti, non apporta particolari novità.

L'articolo 4 amplia notevolmente l'ambito operativo del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – comunemente noto come « compensazione orizzontale » – e lo estende all'imposta di successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alla tassa ipotecaria, all'imposta di bollo, a tributi speciali e a tributi locali (comprese le tariffe), e così via. Non solo. È anche prevista la possibi-

lità di individuare ulteriori entrate da versare con il modello F24, da individuarsi con decreto ministeriale.

Non abbiamo alcuna riserva preconcetta sull'allargamento delle ipotesi di compensazione orizzontale, perché indubbiamente va in un'ottica di semplificazione degli adempimenti per chi deve versare le imposte. Tuttavia ho il dovere di consegnare alle riflessioni della Commissione alcune considerazioni che derivano dalla mia esperienza operativa.

Oggi il fenomeno della falsa compensazione è molto diffuso. Vi do solo qualche dato. Abbiamo svolto un'analisi congiunta con l'Agenzia delle entrate. Già in altre occasioni abbiamo sottolineato come con l'Agenzia delle entrate esista una sinergia veramente molto proficua: mettiamo a sistema le nostre analisi, ci dividiamo i *target* e operiamo, ovviamente, in sinergia. Siccome avevamo contezza, dai nostri dati, di una recrudescenza seria del fenomeno delle false compensazioni, abbiamo fatto un carotaggio e abbiamo individuato una serie di *target* solo in alcune province della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per verificare se le nostre analisi fossero corrette. Ebbene, in questo carotaggio, fatto proprio nel 2018, e attraverso i successivi interventi, abbiamo individuato illecite compensazioni per 186 milioni di euro. Abbiamo recuperato alla tassazione, ai fini delle imposte dirette, circa 800 milioni di euro. Abbiamo constatato IVA evasa per 155 milioni di euro - ripeto, solo con questo specifico carotaggio -, oltre ad avere scoperto 1.730 evasori irregolari, sequestrato 200 milioni di euro, e così via.

Sono state anche arrestate trenta persone. Sono vere e proprie organizzazioni che si avvalgono della consulenza di professionisti, nei confronti dei quali abbiamo ipotizzato la configurabilità dell'articolo 13-bis del decreto n. 74 del 2000, che - come sapete - punisce, con aggravante ad effetto speciale, il reato commesso in concorso, laddove il professionista fornisca dei modelli di evasione fiscale. Era il caso di specie.

Quindi, sicuramente accogliamo con favore qualsiasi forma di allargamento del-

l'istituto della compensazione, ma dobbiamo stare molto attenti a un'azione di contrasto degli abusi. Devo dire che il legislatore è già consapevole di questo, tanto è vero che qualche correttivo lo ha già inserito. Mi riferisco anche al contenuto dell'articolo 36 della proposta di legge in discussione, laddove si toglie l'efficacia legale dell'avvenuto pagamento dell'imposta a mezzo di compensazione di crediti inesistenti.

Con la risoluzione n. 140 del 15 novembre 2017, l'Agenzia delle entrate ha specificato che non si può operare la compensazione tra i crediti dell'accollante e i debiti del titolare del debito tributario. Qual è la prassi che abbiamo verificato nelle nostre indagini? Con l'accollo c'è una società che si costruisce un credito tributario attraverso false fatture. Questa società, poi, si accolla il debito di una società che ha una posizione debitoria, e compensa. Questo è il meccanismo. Nonostante l'Agenzia delle entrate abbia fatto chiarezza con questa risoluzione - che, di fatto, ha recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato -, continuiamo ad imbatterci in questa tipologia di compensazione a mezzo di acollo.

Alcuni interventi per arginare il fenomeno il legislatore li ha già operati. Mi riferisco, per esempio, all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzazione di compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro. Abbiamo, purtroppo, trovato anche professionisti compiacenti che nell'organizzazione appongono i visti di conformità. Abbiamo un ulteriore provvedimento importante, l'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto per l'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere per trenta giorni il pagamento al verificarsi di alcune situazioni di rischio, poi definite in un successivo provvedimento direttoriale.

Concludo dicendo che su questo punto non abbiamo pregiudizi, ma concentreremo i nostri sforzi, nel corso del prossimo anno, per arginare questo fenomeno. Se il testo dovesse passare con questa formulazione, riorienteremo la nostra analisi di

rischio per arginare fenomeni che comunque si porranno.

L'articolo 8 sicuramente è condivisibile: con esso si introduce un regime sostitutivo al rilascio della dichiarazione di intento. Viene effettuata una comunicazione telematica. Va benissimo: bisogna alleggerire il sistema, e così facendo si va in quella direzione. Anche in questo caso, il fatto che la fattura del cedente o del prestatore, senza IVA, riporti l'indicazione della lettera d'intento è importante, perché, entrando a regime la fatturazione elettronica, sarà un dato che ci consentirà, insieme all'Agenzia, di fare analisi di rischio. Il sistema delle frodi comunitarie è molto diffuso proprio grazie all'utilizzo di false dichiarazioni d'intento.

Per omogeneità di argomento, tratto anche l'articolo 17. Anche in questo caso è previsto, in termini di semplificazione, un meccanismo simile al *plafond* per gli esportatori abituali, con riguardo ai soggetti tenuti allo *split payment*. Va benissimo, è giusto che sia così. Ogni impresa soggetta allo *split payment* è strutturalmente a credito di IVA, quindi si possono determinare delle crisi finanziarie in capo alla società. Pertanto, prevedere questa possibilità va nel senso, chiaramente, della semplificazione.

Anche in questo caso terremo alta la nostra attenzione, perché ipotizziamo che qualcuno potrebbe falsamente attestare di essere tenuto allo *split payment* per effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA. C'è già qualche limite normativo nella proposta stessa, perché è necessaria una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate e poi è possibile solo allorquando l'ammontare complessivo delle operazioni soggette a *split payment* ecceda il 10 per cento del volume d'affari complessivo.

Vengo adesso a una norma per noi molto importante, ovvero l'articolo 11, che prevede uno strutturale contraddittorio con il contribuente. È una norma in cui crediamo molto, una norma di giustizia, una norma che recepisce i principi del giusto procedimento e dell'efficacia della tutela dell'azione difensiva su cui siamo assolutamente d'accordo.

Del resto, la Guardia di finanza lo ha già recepito in assenza di norme. Nella nostra circolare n. 1 del 2018, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, abbiamo dato ai nostri reparti indicazioni precise per procedere a un contraddittorio costante con il contribuente, ancorché nessuna norma ce lo imponga, perché riteniamo che questo conduca a due risultati importantissimi: il primo, ovviamente, è l'attuazione di un principio di reciproco affidamento e di reciproca trasparenza previsto nello Statuto dei diritti del contribuente; il secondo è un altro effetto indiretto per noi importante, perché ne ha beneficio la qualità delle nostre verbalizzazioni, proprio perché è conseguente ad un confronto diretto con il contribuente.

Nel nostro ordinamento la giurisprudenza era pervenuta ad una situazione sì coerente sul piano normativo, ma incoerente sul piano sistemico, ammettendo la necessità di un contraddittorio per tutti i tributi armonizzati (IVA, accise) — perché la giustizia europea in questo senso era giunta già a questi approdi — e prevedendo invece la non obbligatorietà del contraddittorio per i tributi domestici. Questo è l'approdo della giurisprudenza, che, chiaramente, stride in un'ottica di sistema. Ben venga, quindi, questa disposizione. Mi permetto solo di suggerire che la sua posizione ideale sarebbe nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, perché lì sono già previsti, per esempio, istituti che prevedono un contraddittorio ed una motivazione rafforzata. Questo è il valore aggiunto della norma contenuta in questa proposta.

L'Agenzia delle entrate, ma anche l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, non solo deve mettere a conoscenza il contribuente degli elementi in suo possesso su cui fonderà un accertamento, ma laddove il contribuente decidesse di presentare le proprie memorie deve specificamente motivare in merito a ciascuna eccezione del contribuente. Questa è la massima espressione del contraddittorio. È già prevista nel nostro ordinamento in materia di abuso del diritto (articolo 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente; ecco perché suggerivo di collocare in quel con-

testo questa norma); è prevista in materia di accertamento sintetico (articolo 38 del DPR n. 600 del 1973). Metterla a sistema è sicuramente espressione di modernità nel rapporto fra fisco e contribuente.

L'unica riserva riguarda il fatto che questo sistema, dalla lettura della norma, mi pare che sia esteso anche agli accertamenti automatizzati. Forse l'Agenzia delle entrate è maggiormente deputata a ciò e quindi bisognerebbe chiedere a loro, ma mi sembra un appesantimento eccessivo in relazione ad accertamenti che si fondano su errori materiali già desumibili dalla dichiarazione. Forse si potrebbe riflettere sull'opportunità di includere anche questa tipologia gli accertamenti.

Molto rapidamente vi sono ancora alcune considerazioni in merito a possibili proposte ed idee che vorrei consegnare alla vostra riflessione. Chiaramente dalla mia relazione scritta, che vi consegnerò, potrete trarre ulteriori elementi.

Le proposte sono essenzialmente tre. Una prima proposta attiene alla possibilità per la Guardia di finanza di accedere a una serie di dati attualmente in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Mi riferisco, per esempio, ai dati sulla cooperazione amministrativa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata recepita la cosiddetta «DAC2», la direttiva europea che prevede uno scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali.

Nel caso di specie, ampliando il novero dell'oggetto di questo scambio automatico, questo provvedimento ha incluso anche i dati riferiti a conti correnti e rapporti finanziari detenuti da soggetti italiani all'estero. Sono dati, quindi, già in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Ho già condiviso questa proposta con l'Agenzia delle entrate, che non ha preclusioni al riguardo. Essendo la stessa Agenzia, per norma, il punto di contatto, riceve queste informazioni. Comprendete bene quale può essere la rilevanza di queste informazioni per la Guardia di finanza, perché questi conti correnti tenuti all'estero non solo possono essere testimonianza di una disponibilità di risorse sot-

tratte all'imposizione italiana, ma possono essere anche il frutto di proventi di reati più gravi, possono essere anche utilizzati per pratiche corruttive, ad esempio, e le nostre indagini ce lo testimoniano spesso. Chiediamo, quindi, la possibilità per la Guardia di finanza di avere la disponibilità anche di queste informazioni. Ripeto, il costo è praticamente nullo.

Vengo ad altri dati. Periodicamente gli istituti di credito nazionali, intermediari e finanziari, comunicano all'Agenzia dell'entrate dati che vanno ad alimentare una sezione dell'Anagrafe tributaria riguardante l'andamento dei saldi dei conti correnti dei propri clienti. Sono informazioni che possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate per analisi di rischio fiscale. Vorremmo anche noi avere la disponibilità di queste informazioni, perché servono anche a noi come analisi di rischio, non solo fiscale.

Un'ultima proposta riguarda l'abrogazione di una norma che, in realtà, ormai ci pare fuori sistema. Mi riferisco, in particolare modo, all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Questa norma prevede che ogni anno l'amministrazione finanziaria nel suo insieme effettui dei controlli fiscali nei confronti del 20 per cento della platea di soggetti di seconda fascia. Questo vuol dire che i soggetti che hanno un volume d'affare compreso fra i 5 e i 100 milioni di euro devono essere sottoposti ogni cinque anni a una verifica.

Con l'Agenzia delle entrate ci ripartiamo questo onere, per cui ciascuna delle due istituzioni deve procedere al 10 per cento degli interventi. La logica dell'intervento a massa, del controllo costante, continuo, nei confronti di un'azienda, anche delle aziende oneste, va contro lo spirito di trasparenza e di reciproco affidamento. I nostri interventi, come quelli dell'Agenzia, devono essere il frutto di un'analisi dei rischi e devono essere mirati. Questo, talvolta, ci impone di andare in aziende che sappiamo essere assolutamente oneste, per le quali non abbiamo alcun tipo di *alert*. Questo ci fa disperdere risorse che, invece, potremmo concentrare nei confronti dei criminali fiscali.

Una semplice abrogazione di questa norma ci consentirebbe di liberare risorse verso altri obiettivi.

Concludo e vi ringrazio per l'attenzione.

**PRESIDENTE.** Grazie a lei. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**LUCA MIGLIORINO.** Grazie. Relativamente all'ultima affermazione che ha fatto, per quanto riguarda coloro che dichiarano o che dovrebbero dichiarare da 100 milioni a 5 miliardi di euro — immagino volesse dire 5 miliardi — si fa un controllo sul 20 per cento ogni cinque anni, cioè uno su cinque ogni cinque anni; lo fate per metà voi e per metà l'Agenzia delle entrate. Queste operazioni prendono molto tempo perché, almeno dai dati dell'Agenzia delle entrate, abbiamo visto che coloro che dovrebbero all'Agenzia stessa oltre 100.000 euro sono 180.000 persone. Che dati abbiamo? Quanti sono coloro che guadagnano tra 100 milioni e 5 miliardi di euro?

Questa è una cosa che forse già abbiamo ascoltato in qualche altra audizione, quando si parlava di poter accedere — secondo noi è un'ottima cosa — al totale e al saldo dei conti correnti italiani ed anche a quelli esteri. Avete indicazioni su quali sono i limiti economici di questo saldo o vi riferite a tutti senza criterio? Accedere a tutti o a quelli sopra una certa cifra, che possono configurare magari un'evasione — qualora ci fosse — più alta?

Quello che in verità volevamo proporre, come Commissione, era di effettuare maggiori controlli su coloro che effettivamente possono evadere di più ed avere un criterio che controlli in modo costante coloro che poi possono evadere un po' di meno. Quali sono questi limiti, se li avete? Lo chiedo come suggerimento. Quanti sono coloro che guadagnano tra i 100 milioni e i 5 miliardi di euro? Quanto lavoro vi impiega?

**RAFFAELE BARATTO.** Vorrei chiedere solo una cosa: parliamo di fatturare o di guadagnare?

**PRESIDENTE.** Si riferiva al fatturato.

**RAFFAELE BARATTO.** Altrimenti superiamo la Cina! Grazie.

**GIAN MARIO FRAGOMELI.** Ringrazio il Comandante Arbore.

Inizio subito con una domanda molto specifica, anche rispetto a quanto da voi riferito. A fronte della questione di coloro che sono esenti dalla fatturazione elettronica, i commercianti al minuto, che avete individuato chiaramente in numero corposo, e quindi con queste esenzioni si rischia di non raggiungere il gettito previsto, voi avanzate sostanzialmente due ipotesi.

Vorrei capire, però, quella che secondo voi è la migliore, al netto chiaramente delle complicazioni per i contribuenti.

Vorrei capire se secondo voi è meglio andare verso un obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che la introduzione parziale e il mantenimento dello spesometro per queste categorie e chiaramente i pro e i contro delle due ipotesi.

Nel caso in cui nessuna di queste due fosse attuata, quanto inciderebbe questo aspetto anche rispetto al mancato contrasto all'evasione dell'IVA?

**PRESIDENTE.** Do la parola al generale Arbore per la replica.

**GIUSEPPE ARBORE,** *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.* Parto dalla presenza ispettiva sulle seconde fasce e poi passo all'accesso ai conti correnti. La seconda fascia è da 5 a 100 milioni di euro di volume d'affari. Questa è tecnicamente la seconda fascia. Adesso il numero preciso dei contribuenti che rientrano nella seconda fascia non ce l'ho, ma ve lo faccio avere. È chiaro che è un dato variabile, che ogni anno cambia in base all'andamento del mercato. Talvolta in un mercato espansivo si ha un aumento perché sono più i soggetti che dalla prima passano alla seconda, crescendo il fatturato, e molto meno quelli che dalla seconda passano alla terza, perché la distribuzione del numero di contribuenti è una piramide. È comunque un numero cospicuo.



È ovvio che, a parità di risorse, assicurare una presenza ispettiva verso determinati soggetti, a prescindere dai profili di rischio, significa perdere tempo. Solo per citare un semplice aneddoto, una volta un imprenditore ci vide arrivare a maggio e ci chiese come mai non eravamo tornati ad aprile, come era accaduto due anni prima.

In altre parole, è una presenza costante che sicuramente in certi contesti è inutile.

Ciò non vuol dire che non si facciano controlli in seconde fasce, perché dalla nostra analisi può magari emergere che in determinate aree sulle seconde fasce bisogna fare più del 10 per cento dei controlli. Non è un arretramento, è una concentrazione di sforzi nei confronti dei soggetti che meritano il nostro controllo.

Circa l'accesso ai conti correnti esteri, i flussi sono due: i dati dei conti correnti che si trovano all'estero di cittadini italiani, che vengono puntualmente comunicati all'Agenzia delle entrate; i dati dei cittadini residenti in Italia su conti correnti italiani, che vengono comunicati per masse, ai fini dell'analisi di rischio. Sono analisi, non c'è un'indicazione puntuale dei dati. A noi serve l'analisi per capire, in base ai nostri altri dati, dove orientare la nostra azione ispettiva: in determinate aree, per determinate categorie economiche. Questo è il concetto. Quindi, si tratta di due distinte analisi, di due distinti flussi di dati. Credo di aver risposto compiutamente.

Per quanto riguarda, invece, l'altra domanda, in merito al commerciante al minuto, è indubbio che, in un'ottica di controllo e di contrasto all'evasione — che, ripeto, per il commerciante al minuto è molto parcellizzata, evidentemente — è preferibile l'obbligatorietà, prescindendo, come diceva lei, dagli oneri nei confronti del commerciante al minuto. Tuttavia, in un'ottica di controllo è sicuramente preferibile il misuratore elettronico. Ciò non perché in questo modo si scongiuri la sottofatturazione o meglio la sottodichiarazione: basta che uno non registri, tant'è vero che i nostri controlli ci saranno comunque, a prescindere dall'eliminazione dell'obbligo dell'emissione dello scontrino.

L'ottica di analisi è importante, perché se tutti questi dati, come avverrà, confluiranno in una banca dati, noi potremo verificare l'andamento dei corrispettivi e quindi concentrare anche i nostri controlli nei confronti di soggetti che hanno un andamento di corrispettivi sicuramente incoerente con la tipologia di attività o addirittura picchi di corrispettivi, che sono altrettanto importanti, non solo in un'ottica fiscale, ma anche in un'ottica di riciclaggio, perché ci sono picchi di corrispettivi che talvolta, quando da noi individuati, hanno testimoniato altri fenomeni. Quindi, questo serve ai fini dell'analisi, che è fondamentale, e per concentrare gli sforzi nei confronti di quei commercianti al minuto che sono assolutamente infedeli sul piano fiscale, prescindendo ovviamente dai comprensibili oneri che verrebbero previsti a carico dei commercianti al minuto.

**RAFFAELE BARATTO.** Ringrazio il generale per l'esposizione molto puntuale. Voglio soltanto esprimere il mio consenso sulla proposta che esponeva alla fine del suo ragionamento, che mi sembra si riferisca all'abrogazione della legge del 2010 sui controlli a tappeto. Credo che sia davvero sensata, perché con gli strumenti che ci sono oggi ritengo si possa davvero far sì che i contribuenti vedano più vicina l'Amministrazione che nel passato. Grazie.

**GIUSEPPE ARBORE,** *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.* Se posso permettermi, in chiusura, dato lo spunto che mi viene da questa riflessione, vorrei precisare che noi siamo veramente attenti a che la nostra azione sia indirizzata verso i delinquenti. Noi riteniamo che l'imprenditoria sana sia una ricchezza di questo Paese e quindi vada tutelata. Noi siamo a fianco di questi soggetti e il nostro favore verso la semplificazione va in questa direzione, perché va a vantaggio delle persone oneste. Per questo ho detto in principio che non abbiamo una preclusione preconcepita. È un nostro problema organizzarci per il contrasto, ma la semplificazione va in questa direzione. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ringrazio l'audito per la sua esposizione molto particolareggiata.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal Generale Arbore (*vedi allegato*) e dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

---

*Licenziato per la stampa  
il 19 febbraio 2019*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**



**VI COMMISSIONE (FINANZE)  
CAMERA DEI DEPUTATI**

**AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI  
DEL COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**Generale di Brigata  
Giuseppe Arbore**

***AC 1074 - Disposizioni per la semplificazione fiscale, il  
sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il  
contrasto dell'evasione fiscale***

**Roma, 23 ottobre 2018**

## 1. INTRODUZIONE

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI,

DESIDERO ANZITUTTO PORGERVI IL SALUTO DEFERENTE DEL COMANDANTE GENERALE E IL SUO RINGRAZIAMENTO PER L'ATTENZIONE CHE RINNOVATE ALLA GUARDIA DI FINANZA, QUESTA VOLTA NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1074, CHE MIRA A INTRODURRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO UNA SERIE DI MISURE FINALIZZATE ALLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE, AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE FAMIGLIE, NONCHÉ AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE. TEMI, SOPRATTUTTO QUEST'ULTIMO, CHE INVESTONO DIRETTAMENTE LE RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI DEL CORPO.

IL PROVVEDIMENTO OGGI IN DISCUSSIONE SI INNESTA SU UN BINARIO IN PARTE GIÀ TRACCIATO DALL'AUTORITÀ PARLAMENTARE E DA QUELLA POLITICA, CHE È QUELLO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI, OLTRE CHE FISCALI, A CARICO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI.

A BEN VEDERE, INFATTI, SI TRATTA DI UN SUCCESSIVO STADIO DI PERFEZIONAMENTO DEL PROCESSO DI RIFORMA AVVIATO DALLA LEGGE DELEGA N. 23 DEL 2014, ALLO SCOPO DI RENDERE IL SISTEMA TRIBUTARIO PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA, MIGLIORANDO LA QUALITÀ DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI E INCENTIVANDO LO SPONTANEO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.

E' UNA QUESTIONE, QUELLA DELLA SEMPLIFICAZIONE, CHE CI STA PARTICOLARMENTE A CUORE PERCHÉ HA IMPORTANTI RICADUTE SULLA CRESCITA ECONOMICA E SULL'ATTRATTIVITÀ DEL NOSTRO PAESE.

CIONONDIMENO, LA TENUTA DI UN SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO DI ADEGUATI PRESIDI, DI NATURA NORMATIVA E ISPETTIVA, ATTI A CONTRASTARE IN MODO EFFICACE OGNI MANIFESTAZIONE PATOLOGICA.

E' NOTO, INFATTI, CHE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E LA STABILIZZAZIONE DEI MERCATI SONO RISULTATI RAGGIUNGIBILI SOLTANTO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA ECONOMICA, FINANZIARIA E FISCALE E QUESTO POSTULA, TRA L'ALTRO, L'ADOZIONE DI UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE.

UN'AZIONE CHE LA GUARDIA DI FINANZA SVILUPPA OGGI ATTRAVERSO MODULI ISPETTIVI SNELLI E MIRATI, BASATI SU ANALISI DI RISCHIO, ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, ALLO SCOPO SIA DI CONTRASTARE CONCRETAMENTE E IN MODO STRUTTURATO I PIÙ GRAVI, PERICOLOSI E DIFFUSI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, SIA DI TUTELARE IL TESSUTO IMPRENDITORIALE SANO DEL NOSTRO PAESE DALL'ILLECITA CONCORRENZA POSTA IN ESSERE DAI SOGGETTI CHE

PROSPERANO EVADENDO IL FISCO E RICORRENDO AL LAVORO NERO O IRREGOLARE.

OGNI IMPRESA CHE PUNTA A SVILUPPARE I PROPRI AFFARI FACENDO LEVA SOLO SULLE PROPRIE RISORSE, NEL RISPETTO DELLE REGOLE, CON ATTENZIONE AGLI INTERESSI DEI PROPRI DIPENDENTI, DELLE LORO FAMIGLIE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PRODUCENDO SANA OCCUPAZIONE, STIMOLANDO I CONSUMI E VERSANDO LE GIUSTE IMPOSTE ALLO STATO, ASSOLVE AD UNA FUNZIONE SOCIALE ED ECONOMICA IMPORTANTISSIMA.

QUESTO MODELLO DI "ETICA IMPRENDITORIALE" VA PRESERVATO, CUSTODITO E SOSTENUTO ED È PER QUESTO CHE LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE TROVANO, IN MASSIMA PARTE, LA PIENA CONDIVISIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LA QUALE, COME VEDREMO, HA ANTICIPATO ALCUNI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO CON DISPOSIZIONI DI PRASSI OPERATIVA VOLTE A RAFFORZARE IL RAPPORTO FIDUCIARIO "FISCO-CONTRIBUENTE".

SU QUESTE PREMESSE SVILUPPERÒ IL MIO INTERVENTO PASSANDO PRELIMINARMENTE IN RASSEGNA LE PREVISIONI DEL DISEGNO DI LEGGE CHE IMPATTANO MAGGIORMENTE SULL'ATTIVITÀ DEL CORPO, PER POI FORMULARE ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE CON RIFERIMENTO AL CAPO V DEL

PROVVEDIMENTO CHE CONTEMPLA ALCUNE DISPOSIZIONI IN  
TEMA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.

## 2. ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE

LIMITANDOMI, COME DICEVO, ALLE DISPOSIZIONI CHE HANNO  
RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ OPERATIVA DELLA GUARDIA DI  
FINANZA, È SENZ'ALTRO CONDIVISIBILE, NELL'OTTICA DELLA  
SEMPLIFICAZIONE, L'ABOLIZIONE - PREVISTA DALL'ART. 1 DEL  
DISEGNO DI LEGGE - DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA, IN CONCOMITANZA CON  
L'ENTRATA A REGIME, IL PROSSIMO 1° GENNAIO, DELLA  
FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA.

Abolizione della  
comunicazione  
dei dati delle  
liquidazioni  
periodiche

QUEST'ULTIMA CONSENTIRÀ, INFATTI, ALL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA DI ACQUISIRE IN FORMA STRUTTURATA, CERTA E  
IMMEDIATA TUTTI I DATI FISCALMENTE RILEVANTI DELLE  
CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI  
EFFETTUATE TRA SOGGETTI RESIDENTI E STABILITI IN ITALIA,  
SIA NEI RAPPORTI "BUSINESS TO BUSINESS" (B2B) SIA IN  
QUELLI "BUSINESS TO CONSUMER" (B2C), POTENZIANDO I  
PROCESSI DI ANALISI DEL RISCHIO E FAVORENDO  
L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE EVASIVE E FRAUDOLENTE  
ANCOR PRIMA DEL MOMENTO DICHIARATIVO.

L'UNICA RISERVA CHE ESPRIMIAMO SULLA DISPOSIZIONE IN ESAME RIGUARDA LA POSIZIONE DEI COMMERCIANTI AL MINUTO E DEI SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 633/1972, I QUALI SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA SE NON RICHIESTA DAL CLIENTE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

COME NOTO, SI TRATTA DI UNA PLATEA MOLTO AMPIA DI OPERATORI ECONOMICI, SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE, PER I QUALI IL RISCHIO È TENDENZIALMENTE CONNESSO, PIÙ CHE A FENOMENI DI FRODE, A COMPORTAMENTI EVASIVI ANCHE PER MODESTI IMPORTI CHE, PERÒ, CONSIDERATI COMPLESSIVAMENTE, POSSONO COSTITUIRE UNA QUOTA RILEVANTE DI GETTITO SOTTRATTA ALL'ERARIO.

PER QUESTI SOGGETTI, L'ELIMINAZIONE *TOUT COURT* DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO DALL'ART. 21-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010 FAREBBE "DISPERDERE" IL PATRIMONIO INFORMATIVO ACQUISITO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA GRAZIE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, SOPRATTUTTO ALLA LUCE DEL FATTO CHE LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI, CHE SODDISFANO PIENAMENTE LE PREDETTE ESIGENZE INFORMATIVE, COSTITUISCONO OGGI UN ADEMPIMENTO OPZIONALE.



PER QUESTO MOTIVO, LIMITATAMENTE AI COMMERCianti AL MINUTO CHE NON ESERCITANO L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 2015 POTREBBE RISULTARE UTILE MANTENERE IN VIGORE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.

VA DA SÉ CHE L'EVENTUALE INTRODUZIONE DI UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI RENDEREbbe SUPERFLUO QUESTO ADEMPIMENTO PER TUTTI I CONTRIBUENTI, IVI COMPRESI I COMMERCianti AL MINUTO.

PER QUESTI ULTIMI VALUTIAMO, INVECE, FAVOREVOLMENTE LA PREVISIONE CONTENUTA NEL SUCCESSIVO ART. 18 DEL DISEGNO DI LEGGE, IN BASE ALLA QUALE I SOGGETTI CHE ESEGUONO LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI E LA LORO TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ESEGUONO LE ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON MODALITÀ SEMPLIFICATE, NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ CHE DOVRANNO ESSERE STABILITI CON UN APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Semplificazioni  
relative al  
registro dei  
corrispettivi

PASSANDO AD ESAMINARE L'ART. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE, LA NORMA RIPRISTINA LA CADENZA ANNUALE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Comunicazione  
con cadenza  
annuale dei dati  
delle fatture

*“ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D’IMPOSTA”.*

A TALE RIGUARDO, DESIDERO SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE LE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- L’ADEMPIMENTO IN QUESTIONE, PREVISTO DALL’ART. 21, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010, È STATO ABROGATO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019, DALL’ART. 1, COMMA 916, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018), IN CONCOMITANZA CON L’ENTRATA A REGIME DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA;
- IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DEL 2018 È GIÀ DECORSO LO SCORSO 1° OTTOBRE MENTRE QUELLO PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE È STATO DIFFERITO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019 DALL’ART. 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 87 DEL 2018 (C.D. “DECRETO DIGNITÀ”), CHE HA UNIFICATO TALE SCADENZA CON QUELLA RELATIVA ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELL’ULTIMO TRIMESTRE DELL’ANNO;
- PER I SOGGETTI CHE OPTANO PER L’INVIO SEMESTRALE, ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, DEL “DECRETO DIGNITÀ”, IL TERMINE RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEL PRIMO SEMESTRE È ANCH’ESSO DECORSO IL 1° OTTOBRE U.S. MENTRE LA TRASMISSIONE DEI

DATI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SEMPRE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019.

ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA CHE HO POC'ANZI RICHIAMATO, L'ART. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE NON SEMBRA PIÙ AVERE UNA CONCRETA UTILITÀ PER I CONTRIBUENTI, DAL MOMENTO CHE QUESTI ULTIMI DEVONO GIÀ EFFETTUARE L'ULTIMA COMUNICAZIONE (TRIMESTRALE O SEMESTRALE) DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE O RICEVUTE ENTRO IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO.

QUANTO DETTO POSTULA, OVVIAMENTE, CHE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTRI EFFETTIVAMENTE IN VIGORE IL PROSSIMO 1° GENNAIO, COSA PER NOI FORTEMENTE AUSPICABILE IN CONSIDERAZIONE DELLE POSITIVE RICADUTE, SIA IN FUNZIONE ANTI-EVASIVA SIA IN FUNZIONE ANTI-FRODE, CHE LA STESSA AVRÀ IN RAGIONE DELLA MAGGIORE CAPILLARITÀ, TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DELLE INFORMAZIONI CHE POTRANNO ESSERE ACQUISITE DAGLI ORGANI DI CONTROLLO.

VENGO ORA ALL'ART. 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CHE AMPLIA L'AMBITO OPERATIVO DEL VERSAMENTO UNITARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 1997, ESTENDENDONE L'APPLICAZIONE ALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALL'IMPOSTA IPOTECARIA, ALL'IMPOSTA CATASTALE, ALLE TASSE IPOTECARIE, ALL'IMPOSTA DI BOLLO, AI TRIBUTI

Estensione del campo di applicazione della c.d. "compensazione orizzontale"

SPECIALI E AI TRIBUTI LOCALI (COMPRESI LE TARIFFE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI), NONCHÉ AI RELATIVI ACCESSORI, INTERESSI E SANZIONI, COMPRESI GLI ONERI E LE SANZIONI DOVUTI PER L'INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CATASTALE. È PREVISTA, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON DECRETO MINISTERIALE ULTERIORI ENTRATE DA VERSARE MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. "COMPENSAZIONE ORIZZONTALE" (OSSIA QUELLA CHE HA AD OGGETTO CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI DI TIPO DIVERSO) È SENZ'ALTRO APPREZZABILE NELL'OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI AL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE.

TUTTAVIA, È NOSTRO DOVERE, ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA, NON SOTTOVALUTARE IL RISCHIO CHE TALE PREVISIONE POSSA ACCENTUARE IL RICORSO FRAUDOLENTO ALL'ISTITUTO, OGGI PURTROPPO MOLTO DIFFUSO.

BASTI CONSIDERARE CHE NEL CORSO DEL 2018 UN'ANALISI DI RISCHIO CONGIUNTA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PERALTRO RELATIVA SOLO AD ALCUNE PROVINCE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, HA CONSENTITO DI:

- INDIVIDUARE ILLECITE COMPENSAZIONI PER 186 MILIONI DI EURO;

- RECUPERARE A TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE CIRCA 800 MILIONI DI EURO;
- CONSTATARE IVA EVASA PER OLTRE 155 MILIONI DI EURO;
- SCOPRIRE OLTRE 1.730 LAVORATORI IRREGOLARI;
- SEGNALARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 135 SOGGETTI;
- SOTTOPORRE A SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE NELLA FORMA "PER EQUIVALENTE", BENI PER OLTRE 200 MILIONI DI EURO;
- ESEGUIRE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DI 30 PERSONE, TRA CUI ALCUNI PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA FRODE, NEI CUI CONFRONTI ABBIAMO CHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 13-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 74 DEL 2000, CHE PUNISCE CON UN'AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE IL REATO COMMESSO, A TITOLO DI CONCORSO, DAL CONSULENTE FISCALE O DAL PROFESSIONISTA "ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MODELLI DI EVASIONE FISCALE".

LO SCHEMA FRAUDOLENTO CHE PIÙ FREQUENTEMENTE RICONTRIAMO SI BASA SULL'UTILIZZO DI SOCIETÀ "CARTIERE" INTESTATE A PRESTANOMI CHE RISULTANO TITOLARI DI CREDITI IVA INESISTENTI, GENERATI DALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI OPPURE INDICATI DIRETTAMENTE IN

DICHIARAZIONE CON IL VISTO DI CONFORMITÀ DI PROFESSIONISTI COMPIACENTI.

I CREDITI FITTIZI VENGONO POI COMPENSATI CON I DEBITI TRIBUTARI DI TERZI SOGGETTI, PREVIA STIPULA DI ATTI DI ACCOLLO DEL DEBITO CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO ALLE “CARTIERE” (E QUINDI AI PROMOTORI DELLA FRODE) DI UNA PERCENTUALE VARIABILE DEI DEBITI ACCOLLATI.

PERALTRO, ANCHE A VOLER PRESCINDERE DALL’INESISTENZA DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE, LE CONDOTTE DELLA SPECIE SONO COMUNQUE VIETATE IN QUANTO IL DEBITO OGGETTO DI ACCOLLO NON PUÒ ESSERE ESTINTO UTILIZZANDO IN COMPENSAZIONE I CREDITI VANTATI DALL’ACCOLLANTE NEI CONFRONTI DELL’ERARIO.

INFATTI, COME CHIARITO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISOLUZIONE N. 140/E DEL 15 NOVEMBRE 2017, LA COMPENSAZIONE TROVA APPLICAZIONE SOLO PER I DEBITI (E I CONTRAPPOSTI CREDITI) IN ESSERE TRA I MEDESIMI SOGGETTI E NON TRA SOGGETTI DIVERSI, FATTE SALVE LIMITATE ECCEZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE *AD HOC*.

NONOSTANTE QUESTO CHIARIMENTO, FONDATA PERALTRO SU CONFORMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE, CONTINUIAMO A REGISTRARE UN DIFFUSO UTILIZZO ABUSIVO DELL’ISTITUTO DELL’ACCOLLO PREVISTO DALL’ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 (“STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”) PER COMPENSARE PARTITE DEBITORIE E

CREDITORIE DI SOGGETTI DIVERSI, SPESSO, COME RICORDAVO, PRIVI DI CONCRETA OPERATIVITÀ E CREATI AL SOLO SCOPO DI FRODARE L'ERARIO.

QUANTO DETTO, OVVIAMENTE, NON IMPEDISCE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO POSITIVO SULLA PREVISIONE DELL'ART. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE CHE OGGI CI OCCUPA.

LA COMPENSAZIONE, INFATTI, È UNO STRUMENTO IMPORTANTE CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI CITTADINI E IMPRESE, SOPRATTUTTO NEI PERIODI DI DIFFICILE CONGIUNTURA ECONOMICA E FINANZIARIA, E PER QUESTO MOTIVO VALUTIAMO L'ESTENSIONE DEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE SENZA CONDIZIONAMENTI PRECONCETTI.

D'ALTRA PARTE, NEGLI ULTIMI ANNI, IL LEGISLATORE HA GIÀ INTRODOTTI VARI PRESIDI NORMATIVI VOLTI AD IMPEDIRE UN UTILIZZO FRAUDOLENTO DELL'ISTITUTO.

RICORDO, A TALE RIGUARDO, CHE IL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 (C.D. "MANOVRA CORRETTIVA 2017") HA PREVISTO L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI SUPERIORI A 5.000 EURO ANNUI (E NON PIÙ A 15.000 EURO), OBBLIGANDO ALTRESÌ I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA A TRASMETTERE I MODELLI F24 ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I CANALI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

PIÙ DI RECENTE, L'ART. 1, COMMA 990, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017 HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOSPENDERE, PER 30 GIORNI, L'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO IN PRESENZA DEI PROFILI DI RISCHIO SUCCESSIVAMENTE INDIVIDUATI DA UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE, CON EFFETTO DAL PROSSIMO 29 OTTOBRE.

ANCHE IL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE CONTEMPLA, ALL'ART. 36, DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE LE INDEBITE COMPENSAZIONI E L'UTILIZZO DI CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI, IMPEDENDO CHE IN TALI CASI SI PERFEZIONI, CON EFFICACIA LEGALE, IL PAGAMENTO DELLE SOMME COMPENSATE COSÌ DA RENDERE GIURIDICAMENTE INADEMPIUTA L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

PERTANTO, L'ATTENZIONE DEL LEGISLATORE ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI, MAI COME IN QUESTO PERIODO, È PARTICOLARMENTE ALTA E ANCHE DA PARTE NOSTRA IL FENOMENO È COSTANTEMENTE MONITORATO TANT'È CHE PROPRIO IN QUESTI GIORNI STIAMO EFFETTUANDO, IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, UN'ANALISI DI RISCHIO A LIVELLO CENTRALE AL FINE DI ORIENTARE, IN MODO ANCORA PIÙ MIRATO E INCISIVO, L'AZIONE DEI NOSTRI REPARTI SUL TERRITORIO.



PARIMENTI CONDIVISIBILE È IL DISPOSTO DELL'ART. 8 DEL Lettere d'intento DISEGNO DI LEGGE, CHE INTRODUCE UN REGIME ALTERNATIVO AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO, VOLTO A SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI.

IN PARTICOLARE, LA NORMA PREVEDE CHE LA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI EFFETTUARE ACQUISTI O IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA DEBBA RISULTARE DA UN'APPOSITA DICHIARAZIONE TRASMESSA TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ANCHE CUMULATIVAMENTE PER PIÙ OPERAZIONI, COMMINANDO SANZIONI AL CEDENTE O PRESTATORE CHE EFFETTUA CESSIONI O PRESTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PRIMA DI AVER RICONTRATO, TELEMATICAMENTE NEL SITO INTERNET DELL'AGENZIA, LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE STESSA.

SI PREVEDE, INOLTRE, CHE GLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI NELLE FATTURE EMESSE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, IL CHE, IN PROSPETTIVA, CONSENTIRÀ ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI INCROCIARE, IN TEMPO REALE, LE DICHIARAZIONI D'INTENTO E LE RELATIVE FATTURE ELETTRONICHE COSÌ DA INTERCETTARE TEMPESTIVAMENTE I CIRCUITI DI FRODE ALIMENTATI DAI FINTI ESPORTATORI ABITUALI.

PER OMOGENEITÀ DI TRATTAZIONE, MI SOFFERMO ORA *Split payment* BREVEMENTE SULL'ART. 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CON CUI SI INTENDE INTRODURRE UN MECCANISMO SIMILE AL *PLAFOND* DEGLI ESPORTATORI ABITUALI AL FINE DI CONSENTIRE AI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* DI ACQUISTARE BENI E SERVIZI IN REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA.

L'OPPORTUNITÀ DI INTRODURRE UN SISTEMA ALTERNATIVO AL RIMBORSO DELL'IVA PER QUESTA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI - I QUALI FISIOLGICAMENTE SI TROVANO IN POSIZIONE CREDITORIA AL PARI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI - È CONDIVISIBILE E CIÒ A DISPETTO DEL FATTO CHE I REGIMI DI NON IMPONIBILITÀ, SE DA UN LATO OFFRONO LA POSSIBILITÀ AI CONTRIBUENTI ONESTI E RISPETTOSI DELLE REGOLE DI NON DOVER ANTICIPARE FINANZIARIAMENTE L'ONERE DI UN'IMPOSTA DI CUI DOVREBBERO SUCCESSIVAMENTE CHIEDERE IL RIMBORSO, DALL'ALTRO POSSONO ESSERE STRUMENTALMENTE UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI GRAVI SISTEMI DI FRODE.

LE FRODI ALL'IVA INTRACOMUNITARIA, AD ESEMPIO, VENGONO PERPETRATE PROPRIO SFRUTTANDO IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ACCORDATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ED ANALOGHE CONDOTTE FRAUDOLENTE VENGONO COMMESSE DA COLORO CHE FITTIZIAMENTE DICHIARANO DI ESSERE ESPORTATORI ABITUALI.

IN PROSPETTIVA FUTURA, QUINDI, NON POSSIAMO ESCLUDERE CHE TALUNI CONTRIBUENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* POSSANO FITTIZIAMENTE ATTESTARE AI PROPRI FORNITORI DI ESSERE SOGGETTI AL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IN QUANTO FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER ACQUISTARE, SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, BENI E SERVIZI CHE ANZICHÉ ESSERE DESTINATI AD UNA FORNITURA PUBBLICA VENGONO RIVENDUTI, CON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E "SOTTOCOSTO", AI SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI ILLECITI, SECONDO LO SCHEMA CLASSICO DELLE FRODI IVA.

QUESTO SCENARIO, PER ORA DEL TUTTO IPOTETICO, NON DEVE, TUTTAVIA, SCORAGGIARE L'INTRODUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 17 DEL PROVVEDIMENTO IN RASSEGNA IN QUANTO LA NORMA PROPOSTA CONTEMPLA SPECIFICHE MISURE DI CONTRASTO IN CHIAVE ANTI-FRODE.

L'ARTICOLO IN ESAME PREVEDE, INFATTI, NON SOLO CHE CHI INTENDE FRUIRE DI QUESTO BENEFICIO DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANTERIORMENTE ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, INDICANDO L'AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLO *SPLIT PAYMENT* OVVERO DELLE ESPORTAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE, MA ANCHE CHE IL BENEFICIO È CONCESSO A CONDIZIONE CHE LE

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SUPERINO IL 10% DEL VOLUME D’AFFARI E CHE PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE VENGA CONSEGNATA AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE PRESENTATA ALL’AGENZIA E LA RELATIVA RICEVUTA RILASCIATA PER VIA TELEMATICA.

VENGO ORA AD UNA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE CHE Contraddittorio RITENGO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA.

MI RIFERISCO ALL’ART. 11, CHE MIRA A INTRODURRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO TRIBUTARIO UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE, IN FORZA DEL QUALE LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE PRECEDUTA, A PENA DI NULLITÀ, DA UNA FASE DI CONFRONTO TRA LA COMPETENTE ARTICOLAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONTRIBUENTE.

PIÙ PRECISAMENTE, SECONDO LA GEOMETRIA DISEGNATA DALLO SCHEMA DI ARTICOLATO, CHE NON SI RIFERISCE AGLI ACCERTAMENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI ESTERNE (C.D. “ACCERTAMENTI PARZIALI”), IL CONTRIBUENTE ATTINTO DA UN’ATTIVITÀ ACCERTATIVA DOVRÀ RICEVERE UN PREVENTIVO AVVISO CON L’INDICAZIONE DEI PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI, DEGLI ELEMENTI A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO E DEL TERMINE PER LA PRODUZIONE DI SCRITTI O MEMORIE CHE, COERENTEMENTE CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI, NON POTRÀ MAI ESSERE INFERIORE A 15 GIORNI.

DEL TUTTO CONDIVISIBILMENTE, LA NORMA STABILISCE CHE L'UFFICIO, DECORSI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'INVITO SENZA CHE IL CONTRIBUENTE SI SIA ATTIVATO PER CORRISPONDERVI, PUÒ COMUNQUE CONCLUDERE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED EMETTERE L'ATTO IMPOSITIVO. LA PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DEL DIRITTO DI PRENDERE PARTE ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RISULTA, INFATTI, NECESSITATA E L'ORIZZONTE TEMPORALE DI 60 GIORNI APPARE RAGIONEVOLE.

DIVERSAMENTE, NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE PARTECIPI ATTIVAMENTE ALL'ISTRUTTORIA PRODUCENDO MEMORIE ED OSSERVAZIONI, L'UFFICIO ACCERTATORE DEVE TENERNE CONTO ESPLICITANDO NELL'ATTO IMPOSITIVO LE RAGIONI PER CUI RITENGA EVENTUALMENTE DI NON CONDIVIDERE LE PROSPETTAZIONI DEL SOGGETTO INTERESSATO.

SI TRATTA DI UN'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI "MOTIVAZIONE RAFFORZATA", OGGI PREVISTO DALL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO SOLO CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE FATTISPECIE, E CIÒ DENOTA UN ULTERIORE INNALZAMENTO QUALITATIVO DELLA DIALETTICA TRA FISCO E CONTRIBUENTE.

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL CONTRADDITTORIO È RAGGIUNTA, INFATTI, IMPONENDO AGLI UFFICI FINANZIARI DI MOTIVARE LE PRETESE, NON IN MODO GENERALIZZATO, BENSÌ CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROSPETTAZIONI DEL

CONTRIBUENTE, CHE POTRANNO ESSERE SUPERATE SOLTANTO OVE PUNTUALMENTE SCONFESSATE.

PERALTRO, DALLA FORMULAZIONE PROPOSTA SEMBRA EVINCERSI CHE LO SCHEMA APPENA DESCRITTO SI RENDERÀ APPLICABILE ANCHE AI CONTROLLI AUTOMATICI DELLE DICHIARAZIONI, PROCEDURE CHE PER LA LORO CAPACITÀ DI INDIVIDUARE ERRORI E VIOLAZIONI GIÀ DAL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE MERITEREBBERO, FORSE, UNA MAGGIORE SPEDITEZZA E FLESSIBILITÀ.

NEL COMPLESSO, COMUNQUE, LA PREVISIONE È DA ACCOGLIERE CON ESTREMO FAVORE POICHÉ MIRA A COLMARE UN *VULNUS* DEL NOSTRO SISTEMA, DANDO PIENA E CONCRETA ATTUAZIONE ALLE ISTANZE COLLABORATIVE E PARTECIPATIVE PREVISTE DALLA LEGGE N. 23 DEL 2014, RECANTE LA DELEGA PER LA RIFORMA DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO.

INFATTI, IL NOSTRO ORDINAMENTO TRIBUTARIO, AD OGGI, CIRCOSCRIVE L'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO AD ALCUNE IPOTESI TASSATIVE, COME L'ABUSO DEL DIRITTO O L'ACCERTAMENTO "SINTETICO" DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, MENTRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI ARMONIZZATI, È DA TEMPO STABILMENTE ORIENTATA AD AFFERMARE LA DOVEROSITÀ DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE, QUALE STRUMENTO IDONEO AD ASSICURARE IL RISPETTO DI IMPORTANTI VALORI COSTITUZIONALI, COME IL "GIUSTO

PROCEDIMENTO” E L’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

LA PROPOSTA NORMATIVA IN DISCUSSIONE PORTA ORA GIUSTAMENTE A COMPIMENTO QUESTO PROCESSO, PONENDO FINE A UNA LUNGA E COMPLESSA DIALETTICA SULL’OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO IN FASE DI ACCERTAMENTO, CHE IN VIA GIURISPRUDENZIALE ERA APPRODATA A UNA SOLUZIONE CERTAMENTE COERENTE CON IL DIRITTO POSITIVO MA NON PERFETTAMENTE RAZIONALE, SECONDO CUI L’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SUSSISTE SOLTANTO CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI ARMONIZZATI, COME L’IVA, POICHÉ IN TALI CASI SI APPLICA IN VIA DIRETTA IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA<sup>1</sup>.

ORA, SE MI È CONSENTITO, VORREI PERÒ RAPPRESENTARE CHE, A PRESCINDERE DAL FATTORE NORMATIVO, LA GUARDIA DI FINANZA, NELL’AMBITO DEL “*MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI*” (MEGLIO NOTO COME “CIRCOLARE 1/2018”) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO DI QUEST’ANNO, HA PREVISTO PER LE PROPRIE UNITÀ OPERATIVE UNA PLURALITÀ DI PROCEDURE, ALCUNE DELLE QUALI ASSOLUTAMENTE INNOVATIVE, PER ASSICURARE, IN OGNI CASO, L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L’ORGANO VERIFICATORE.

Obbligo del contraddittorio introdotto nella circolare 1/2018

<sup>1</sup> Cass. SS.UU. sent. n. 24823/2015.

LA DECISIONE DI INTRODURRE NELLA PRASSI OPERATIVA UNA GARANZIA GENERALIZZATA DI CONTRADDITTORIO NON È DIPESA DALLA NECESSITÀ DI DARE ATTUAZIONE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE, CHE COME ABBIAMO VISTO POC'ANZI ANCORA NON ESISTONO, SE NON CON RIFERIMENTO A LIMITATI E SPECIFICI CONTESTI.

QUESTA NUOVA VISIONE È DERIVATA, PIUTTOSTO, DALLA CONVINZIONE CHE UN SERENO, MATURO E TRASPARENTE CONFRONTO DIALETTICO CON IL CONTRIBUENTE PUÒ, DA UN LATO, MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA QUALITÀ DEI NOSTRI VERBALI E, DALL'ALTRO, STIMOLARE SOLUZIONI CONCILIATORIE CHE CONSENTONO DI NON GRAVARE SUL SISTEMA DEL CONTENZIOSO.

VA DA SÉ, INFATTI, CHE UN'ATTIVITÀ ISPETTIVA CHE SI SVILUPPA CON LA PIENA ED EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE, IN LINEA DI PRINCIPIO, DÀ LUOGO A PROPOSTE DI RECUPERO FISCALE PIÙ FONDATE E ADERENTI ALLA REALTÀ, SCONGIURANDO PROSPETTAZIONI ARBITRARIE O, PEGGIO ANCORA, VESSATORIE.

A QUESTO PROPOSITO, MI PREME RAPPRESENTARE ANCORA CHE, BENCHÉ IL DIBATTITO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE SULL'OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SI RIFERISCA, PIÙ PROPRIAMENTE, ALLA MATERIA DELL'ACCERTAMENTO, CHE È PREROGATIVA DEGLI UFFICI FINANZIARI, LA GUARDIA DI FINANZA HA RITENUTO, IN OGNI



CASO, DI PROFONDERE OGNI SFORZO, ANCHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, PER ASSICURARE AL CONTRIBUENTE UN SERENO E TRASPARENTE CONFRONTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

L'IMPORTANZA DI QUESTE INIZIATIVE È VIEPIÙ APPREZZABILE NELLE IPOTESI IN CUI LA LEGGE FA DERIVARE, DALLA MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI O INFORMAZIONI, EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER IL CONTRIBUENTE.

SI PENSI, AD ESEMPIO, ALL'ATTIVAZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE. IN TAL CASO, LA RICHIESTA AL CONTRIBUENTE DI GIUSTIFICARE LE SUE MOVIMENTAZIONI BANCARIE, ANCORCHÉ NON PRESCRITTA DALLA LEGGE, PERMETTE DI EVITARE UN'APPLICAZIONE ACRITICA E MECCANICISTICA DELLE PRESUNZIONI LEGALI, CHE PUÒ RIDONDARE IN UNA PROPOSTA DI RECUPERO FISCALE NON COERENTE CON LA REALE CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'INTERESSATO.

L'APPROVAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIFORMA IN DISCUSSIONE PORRANNO CERTAMENTE UN ARGINE DEFINITIVO A QUESTE PROBLEMATICHE, CORRISPONDENDO APPIENO, NELLA FASE DELL'ACCERTAMENTO, ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE SENZA CHE CIÒ VENGA RIMESSO ALL'INIZIATIVA DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

SEMPRE A TESTIMONIANZA DELLO SFORZO PROATTIVO CHE LA

Emersione di nuovi elementi dopo il rilascio del p.v.c.

GUARDIA DI FINANZA HA PROFUSO NELL'AFFERMARE GLI STESSI PRINCIPI DI CUI SI FA PORTATRICE LA PROPOSTA DI

LEGGE DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO, VORREI ANCHE RICORDARE COME LA “CIRCOLARE 1/2018” CONTEMPLI UNA NUOVA PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO IN CUI, SUCCESSIVAMENTE ALL’INVIO DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, SOPRAVVENGA LA CONOSCENZA DI DATI E NOTIZIE SUSCETTIBILI DI RIDETERMINARE LA PRETESA IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALLA PARTE: SI PENSI, AD ESEMPIO, AL CASO IN CUI, DOPO LA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA, VENGA REPERITI DAL CONTRIBUENTE NUOVI DOCUMENTI CHE GIUSTIFICANO UNA DIVERSA QUANTIFICAZIONE DEL PRESUPPOSTO D’IMPOSTA RICOSTRUITO DAI VERIFICATORI.

SI TRATTA DI SITUAZIONI CHE, A STRETTO RIGORE, NON APPAIONO RICONDUCIBILI ALL’AREA DI OPERATIVITÀ DELL’AUTOTUTELA IN SENSO “TECNICO”, POICHÉ IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, IN RAGIONE DELLA SUA NATURA ENDOPROCEDIMENTALE, NON PRODUCE, IN VIA AUTONOMA E IMMEDIATA, QUEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE L’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA È ATTO A RIMUOVERE.

CIONONDIMENO, NON SI POTEVANO TRASCURARE LE ESIGENZE DI TUTELA IN SENSO SOSTANZIALE DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DI UN PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE.

POTREBBE, INFATTI, ACCADERE CHE IL CONTRIBUENTE, IN PENDENZA DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO, SIA RAGGIUNTO DA PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI CARATTERE ABLATIVO,

SCATURITI PROPRIO DALLE PROPOSTE ELEVATE NEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE.

PER QUESTO MOTIVO, MUTUANDONE I PRESUPPOSTI DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, DI GIUSTO PROCEDIMENTO, DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ABBIAMO PREVISTO LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE E RIESAMINARE *EX POST* GLI ATTI DELLA VERIFICA.

PIÙ NELLO SPECIFICO, LE DIRETTIVE CONTEMPLATE NELLE NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PREVEDONO CHE, IN CASO DI SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI CHE DELINEANO UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE PIÙ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE - EVIDENTEMENTE, PER MOTIVI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLA SUA VOLONTÀ - TALI ELEMENTI SARANNO PUNTUALMENTE APPROFONDITI PER POI ESSERE PARTECIPATI TEMPESTIVAMENTE ALLE COMPETENTI ARTICOLAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

POTRANNO, QUINDI, VERIFICARSI DUE DIFFERENTI IPOTESI, A SECONDA CHE AL PROCESSO VERBALE CONSEGNATO DAI VERIFICATORI ABBA FATTO SEGUITO, O MENO, L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

NEL CASO DI ATTO IMPOSITIVO NON ANCORA EMESSO, I REPARTI SONO TENUTI A SVOLGERE UN ATTENTO ESAME PER VALUTARE DI PROVVEDERE ALLA RIAPERTURA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE OVVERO, IN ALTERNATIVA, ALLA

TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I NUOVI ELEMENTI, INFORMANDONE IL CONTRIBUENTE INTERESSATO.

DIVERSAMENTE, NEL CASO DI AVVENUTA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, IL REPARTO OPERANTE DEVE COMUNQUE PARTECIPARE, NEL MODO RITENUTO PIÙ OPPORTUNO, I NUOVI ELEMENTI DI CONOSCENZA ALL'AGENZIA, PER CONSENTIRLE DI ASSUMERE LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA, ANCHE IN VISTA DELL'EVENTUALE MODIFICA O ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPOSITIVO.

CHIUDO IL CAPITOLO DEL CONTRADDITTORIO E MI SOFFERMO ORA BREVEMENTE SULLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CHE RIDUCE ALLA METÀ DEL MINIMO EDITTALE LE VIOLAZIONI COMMESSE NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Le norme in  
tema di  
sanzioni

LA PREVISIONE CI SEMBRA COERENTE RISPETTO ALLA NUOVA VISIONE DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI, IN VIRTÙ DELLA QUALE NEGLI SCORSI ANNI SONO GIÀ STATE INTRODOTTE MISURE VOLTE A STIMOLARE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E A MITIGARE IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN PRESENZA DI CONDOTTE DI "RAVVEDIMENTO" FINALIZZATE A CORREGGERE VIOLAZIONI OD OMISSIONI.

DEL PARI, NON EVIDENZIAMO CONTROINDICAZIONI RISPETTO ALLA PREVISIONE CHE ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN TEMA DI *REVERSE CHARGE* DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 9-BIS A 9-BIS.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 471 DEL 1997, QUALORA L'ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME DELL'INVERSIONE CONTABILE NON COMPORTI UN ERRATO O MINORE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.

UN'ALTRA PREVISIONE DI PECULIARE IMPORTANZA IN CHIAVE GARANTISTICA È CONTENUTA NEL COMMA 3 DELLO STESSO ARTICOLO 15, CHE INTRODUCE UN'IPOTESI DI MODIFICA DELL'ART. 6, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997, CHE, NELLA VERSIONE VIGENTE, CONTEMPLA UNA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ AI FINI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI COSIDDETTE "MERAMENTE FORMALI", VALE A DIRE PER QUELLE CHE "*NON ARRECANO PREGIUDIZIO ALL'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI CONTROLLO E NON INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELL'IMPOSTA E SUL VERSAMENTO DEL TRIBUTO*".

Le violazioni  
"meramente  
formali"

MUOVENDO DA UNA VISIONE CHIARAMENTE SOSTANZIALISTICA, LA NOVELLA PROPONE DI ESPUNGERE IL PREGIUDIZIO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DALLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE, SICCHÉ IN PROSPETTIVA L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE POTRÀ ESSERE ESCLUSA IN TUTTI I CASI IN CUI DAL COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE NON DERIVINO CONSEGUENZE SUL PIANO

DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA E DEL VERSAMENTO DI QUEST'ULTIMA.

LA NORMA MERITA, TUTTAVIA, DI ESSERE PRECISATA NELLA PARTE IN CUI FA SALVA L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CON RIGUARDO ALL'IPOTESI DI "OMESSA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA A DEBITO" DAL MOMENTO CHE, DA UNA LETTURA A CONTRARIO, PARREBBE AFFERMARE LA NON PUNIBILITÀ DELL'OMESSA DICHIARAZIONE SENZA DEBITO D'IMPOSTA. IL CHE NON SAREBBE CONDIVISIBILE IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPORTANZA STRUTTURALE DELL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO NELLA DINAMICA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO.

NEL COMPLESSO, COMUNQUE, LA NORMA È SICURAMENTE APPREZZABILE, POICHÉ PONE AL RIPARO IL CONTRIBUENTE DA POSSIBILI AFFLIZIONI A FRONTE DI VIOLAZIONI INCOLPEVOLI E PRIVE DI EFFETTI SOSTANZIALI.

PERALTRO, IN QUESTA DIREZIONE MUOVE ANCHE LA STRATEGIA OPERATIVA DEL CORPO VOLTA A RICERCARE FENOMENI EVASIVI PIÙ GRAVI E COMPLESSI, PIUTTOSTO CHE ILLECITI FISCALI DI CARATTERE FORMALE.

CONCLUDENDO L'ESAME DEL PROVVEDIMENTO, DESIDERO FORMULARE ALCUNE RIFLESSIONI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 19, IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE.

Le sanzioni in  
tema di contante  
e titoli al  
portatore

LA NORMA ATTENUA IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER L'UTILIZZO DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 1.000 EURO SPROVVISTI DELL'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLA CLAUSOLA DI INTRASFERIBILITÀ, NONCHÉ PER LE GIRATE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE EFFETTUATE IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI DALLA BANCA O DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA.

INOLTRE, VIENE ESCLUSA LA PUNIBILITÀ PER L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI PRIVI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ PORTATI ALL'INCASSO DAL BENEFICIARIO ORIGINARIO.

SI INTRODUCONO, POI, DISPOSIZIONI VOLTE AD ADEGUARE LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE AI PRINCIPI GENERALI DI COLPEVOLEZZA E AI CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI CHE PRESIDONO AL SISTEMA ORDINAMENTALE PUNITIVO.

CIÒ POSTO, ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA, ESPRIMIAMO QUALCHE PERPLESSITÀ IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ DEL SOGGETTO CHE INCASSI UN ASSEGNO PRIVO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ, QUALORA QUESTI SIA IL BENEFICIARIO ORIGINARIO.

TALE DISPOSIZIONE, INFATTI, DA UN LATO, POTREBBE INDIRETTAMENTE INCENTIVARE, ANZICHÉ DISSUADERE, IL RICORSO ALLA CIRCOLAZIONE DI ASSEGNI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO, DALL'ALTRO, POTREBBE AGEVOLARE COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DI SOGGETTI PRESTANOME PER L'INCASSO, IN CONTANTI, DI ASSEGNI IN REALTÀ DIRETTI AD ALTRI.

QUANTO, INVECE, ALLA RIMODULAZIONE DELLE SANZIONI, CI TROVIAMO PIENAMENTE D'ACCORDO TENUTO CONTO CHE LE MODIFICHE PROPOSTE INDIVIDUANO UN ADEGUATO BILANCIAMENTO TRA L'EFFICACIA DETERRENTE DEL CARICO SANZIONATORIO E IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

### **3. PROPOSTE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

DOPO AVERE PASSATO IN RASSEGNA I CONTENUTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLO SCHEMA NORMATIVO, CHE IN LINEA GENERALE ACCOGLIAMO MOLTO FAVOREVOLMENTE PER LA REALE CAPACITÀ DI DE-BUROCRATIZZARE IL RAPPORTO TRIBUTARIO MANTENENDO COMUNQUE SALDO IL PRESIDIO VERSO I COMPORTAMENTI ILLEGALI, VORREI APPROFITTARE DI QUESTA IMPORTANTE OCCASIONE DI CONFRONTO, PER LA QUALE ANCORA VI RINGRAZIO, PER FORMULARE ALCUNE ULTERIORI PROPOSTE NORMATIVE — GIÀ CONDIVISE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE — CHE POTREBBERO RENDERE



ANCORA PIÙ INCISIVA ED EFFICACE LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, SENZA ALCUN AGGRAVIO PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ E CHE ADEMPIONO SPONTANEAMENTE GLI OBBLIGHI FISCALI.

E' NOTO CHE NEGLI ULTIMI ANNI, GRAZIE ALL'AZIONE DI IMPULSO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, STIAMO ASSISTENDO A UN'EFFICACISSIMA IMPLEMENTAZIONE DEGLI SCHEMI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER FINALITÀ FISCALI.

A QUESTO RIGUARDO, TRA I MOLTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RECEPIMENTO DEI NUOVI *STANDARD* INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SCAMBIO D'INFORMAZIONI, MI PREME RICORDARE IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28 DICEMBRE 2015, CON CUI È STATA DATA ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 107 DEL 2014 (LA C.D. "DAC 2"), CHE HA MODIFICATO LA DIRETTIVA N. 16 DEL 2011 (LA C.D. "DAC 1"), RICOMPRENDO NELLO SPETTRO DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO ANCHE LE INFORMAZIONI AFFERENTI AI CONTI BANCARI E ALLE RELATIVE MOVIMENTAZIONI, NONCHÉ AGLI INTERESSI, AI DIVIDENDI E AI PROVENTI DELLE CESSIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.

QUESTO SIGNIFICA, AD ESEMPIO, CHE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI LOCALIZZATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SONO TENUTI A TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN QUALITÀ DI SERVIZIO DI

COLLEGAMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI CHE SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA INTRATTENGONO PRESSO DI LORO.

E' EVIDENTE CHE QUELLE DI NATURA BANCARIA E FINANZIARIA SONO INFORMAZIONI DI STRAORDINARIA RILEVANZA AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, POSTO CHE SUI RAPPORTI DI CONTO DETENUTI ALL'ESTERO POTREBBERO GIACERE LE RICCHEZZE OCCULTATE DAI CONTRIBUENTI ITALIANI.

EBBENE, AD OGGI, NON È STATA ANCORA PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LA GUARDIA DI FINANZA DI AVERE LA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI ESTERI, INFORMAZIONI CHE POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI PIÙ COMPLESSE INVESTIGAZIONI, ANCHE DI MATRICE GIUDIZIARIA, E RIVELARE L'ESISTENZA DI FRODI FISCALI SE NON ADDIRITTURA DI ALTRE GRAVI FORME DI ILLEGALITÀ QUALI, AD ESEMPIO, LA COSTITUZIONE DI PROVVISI ALL'ESTERO DA IMPIEGARE PER DAZIONI CORRUTTIVE E IL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZE DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI DELITTI DI QUALSIASI TIPO.

PERCIÒ AUSPICO CHE, AL PIÙ PRESTO, SIA RESO DISPONIBILE ALLA GUARDIA DI FINANZA L'INTERO COMPENDIO DI DATI E NOTIZIE CHE PROVENGONO DALLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI, COMPRESSE QUELLE

RELATIVE ALLA “RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE”  
PREVISTE PER I GRUPPI MULTINAZIONALI.

PERALTRO, LA LINEA TRACCIATA DAGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI FACEVO POC’ANZI CENNO NON SI ESAURISCE SUL TERRENO DELL’EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI SCAMBIO, MA PROPONE UNA NUOVA STRATEGIA TESA A RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE TRA I PRESID FISCALI E QUELLI ANTIRICICLAGGIO, ALLA CUI BASE RIPOSA LA CONSAPEVOLEZZA CHE TRA L’EVASIONE FISCALE E IL RICICLAGGIO ESISTE UN LEGAME NATURALE.

Integrazione tra  
presidi  
antievazione e  
antiriciclaggio

E’ UN PROCESSO CHE HA LASCIATO EVIDENTI SEGNI NELLA NORMATIVA DI SETTORE: BASTI PENSARE, AD ESEMPIO, ALL’AREA CHE LA LEGISLAZIONE UNIONALE E DOMESTICA IN TEMA DI SCAMBIO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE ASSEGNA ALLA FIGURA DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO O, ANCORA, ALLA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DEI *TRUST* DA PARTE DELLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 90 DEL 2017.

PROPRIO DA ULTIMO, CON IL DECRETO LEGISLATIVO 16 MAGGIO 2018, N. 60, È STATA RECEPITA LA DIRETTIVA N. 2258 DEL 2016 (LA C.D. “DAC 5”) CHE, NEL MODIFICARE LA DIRETTIVA N. 16 DEL 2011 SULLO SCAMBIO D’INFORMAZIONI

NEL SETTORE TRIBUTARIO, HA PREVISTO L'ACCESSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO.

L'OBIETTIVO DELLA RIFORMA È QUELLO DI ASSICURARE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA LA POSSIBILITÀ DI ATTINGERE AI DATI E ALLE INFORMAZIONI RACCOLTI E CONSERVATI DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DAGLI ALTRI SOGGETTI TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI UNA PIÙ INCISIVA AZIONE DI CONTRASTO ALLE MANOVRE EVASIVE ED ELUSIVE DI RESPIRO ULTRANAZIONALE.

QUESTO NUOVO MODELLO, CHE POSTULA UNA NUOVA VISIONE MULTIDIMENSIONALE DELL'EVASIONE FISCALE COGLIENDONE LE COMPLESSE INTERRELAZIONI CON LE ALTRE MANIFESTAZIONI DI ILLICITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E IN PARTICOLARE CON IL RICICLAGGIO, SI ATTAGLIA PERFETTAMENTE AL RUOLO E ALLE PREROGATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA, CHE È PARALLELAMENTE IMPEGNATA NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007.

LA CONCORRENTE PROIEZIONE NEI SETTORI DEL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DEL RICICLAGGIO RENDE IL CORPO UNO TRA I POCCHI SOGGETTI ISTITUZIONALI IN GRADO DI DECODIFICARE

QUESTE PECULIARI INTERFERENZE TRA FENOMENOLOGIE CRIMINALI.

PER QUESTO È AUSPICABILE CHE VENGANO RESE DISPONIBILI ALLA GUARDIA DI FINANZA LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, MA LO STESSO AUSPICIO ESPRIMIAMO ANCHE CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI PRESSO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NAZIONALI.

RICORDO, IN PROPOSITO, CHE L'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, HA PREVISTO CHE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEVONO PERIODICAMENTE TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE MOVIMENTAZIONI CHE HANNO INTERESSATO I RAPPORTI INTRATTENUTI CON I LORO CLIENTI E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA AI FINI DEI CONTROLLI FISCALI.

Accesso  
all'Anagrafe  
"rafforzata"

QUESTE NOTIZIE, CHE CONFLUISCONO NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, AD OGGI NON SONO DISPONIBILI ALLA GUARDIA DI FINANZA CHE, PER POTER ASSOLVERE CON PIENEZZA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, NECESSITÀ DI POTER ACCEDERE, SENZA RESTRIZIONI, AD OGNI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE.

PERCIÒ SEGNALO L'OPPORTUNITÀ DI ESTENDERE AL CORPO LA POTESTÀ DI UTILIZZARE QUESTO IMPORTANTE STRUMENTO, NON SOLTANTO PER L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E

ALLE FRODI FISCALI, MA ANCHE PER ASSolvere IN MODO PIÙ COMPIUTO ALLE ALTRE MOLTEPLICI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DECLINATE NELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2001.

SEMPRE PER CONSENTIRCI DI ESSERE PIÙ INCISIVI NEL CONTRASTO AI FENOMENI ILLECITI PIÙ GRAVI E INSIDIOSI, EVITANDO L'AVVIO DI CAMPAGNE ISPETTIVE A CARATTERE MASSIVO CHE CONTRAVVENGONO AGLI STESSI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA FISCALE, CHIEDIAMO, INFINE, A CODESTO ORGANO PARLAMENTARE DI ESPORARE LA POSSIBILITÀ DI AFFRANCARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA VINCOLI DI PRESENZA ISPETTIVA BASATI SU RIGIDI PARAMETRI NUMERICI, CHE TALORA POSSONO INDURRE A SACRIFICARE LA QUALITÀ DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI QUANTITÀ DI PROCESSI PRODOTTI.

Abolizione  
della  
presenza  
ispettiva  
"minima"

IN PARTICOLARE, PROPONIAMO L'ABROGAZIONE DEL VINCOLO STABILITO DALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, CHE STABILISCE PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO, QUINDI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE E PER LA GUARDIA DI FINANZA, L'OBLIGO DI ASSICURARE ANNUALMENTE UN'ATTIVITÀ "MINIMALE" DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI UN QUINTO DELL'INTERA PLATEA DELLE IMPRESE DI MEDIE

DIMENSIONI, VALE A DIRE DI QUELLE CHE SVILUPPANO UN FATTURATO COMPRESO TRA I 5,165 E I 100 MILIONI DI EURO.

QUESTA PREVISIONE COLLIDE, IN MODO EVIDENTE, CON LA NATURA TIPICAMENTE INVESTIGATIVA DI UNA FORZA DI POLIZIA COME LA GUARDIA DI FINANZA, CHE DEVE POTER CONTRASTARE IN MODO CONCRETO, EFFICACE E STRUTTURATO LE FRODI PIÙ GRAVI E PERICOLOSE DIFFUSE SUL TERRITORIO SENZA INUTILI SOVRASTRUTTURE NUMERICHE O STATISTICHE, SUSCETTIBILI SOLO DI ASSORBIRE RISORSE, DI ALIMENTARE CAMPAGNE ISPETTIVE SU CONTRIBUENTI GIÀ AMPIAMENTE MONITORATI E DI PREGIUDICARE LA FLESSIBILITÀ, IL DINAMISMO E SOPRATTUTTO IL NECESSARIO GRADO DI APPROFONDIMENTO DELLE NOSTRE INDAGINI.

VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.



\*18STC0045210\*